

Civile Sent. Sez. 3 Num. 16590 Anno 2019

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 20/06/2019

SENTENZA

Cron. 16590

sul ricorso 10501-2017 proposto da:

Rep.

HOLCIM ITALIA SPA in persona del legali Ud. 07/12/2018

rappresentanti pro tempore LUCIO GRECO e CHIARA PU

BODERO MACCABEO, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato

CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende

unitamente all'avvocato GIOVANNI SCARPA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BOLDROCCHI SRL in persona del Direttore Generale Ing.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2018

2874

MARCO BAILO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall'avvocato ALDO BISSI giusta procura
speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

GENERALI ITALIA SPA 00885351007;

- intimata -

Nonché da:

GENERALI ITALIA SPA 00885351007 in persona dei suo
Dirigenti Speciali Dr. PIERFRANCESCO COLAIANNI e Dr.
MARCO PORZIO, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall'avvocato ANIELLO DE RUBERTO giusta
procura speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

HOLCIM ITALIA SPA, BOLDROCCHI SRL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1248/2016 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento
dell'incidentale;

udito l'Avvocato CLAUDIO LUCISANO;

udito l'Avvocato ROBERTO TESEO per delega;

udito l'Avvocato ANIELLO RUBERTO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/3/2016 la Corte d'Appello di Milano, respinto quello in via incidentale proposto dalla società Generali Italia s.p.a. concernente la sollevata eccezione di prescrizione, in parziale accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società Holcim Italia s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Monza 27/2/2013, ha rideterminato in aumento (contemplando anche la rivalutazione monetaria) le somme liquidate in favore della medesima e a carico della società Boldrocchi s.r.l., a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti a causa della rottura della <<girante ... del ventilatore "Molino Crudo 4", del proprio stabilimento di Ternate, con conseguente danno patito per la mancata produzione di cemento.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Holcim Italia s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società Boldrocchi s.r.l., che ha presentato anche memoria, e la società Generali Italia s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale tardivo sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi 3 motivi la ricorrente in via principale denuncia <<omessa valutazione>> di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole dell'erronea valutazione delle emergenze processuali, con indebita riduzione del *quantum* risarcitorio dovutogli.

Lamenta che, dopo aver <<convenuto con l'esponente che l'argomentazione del tribunale in ordine al concorso di colpa avrebbe imposto a Holcim una cautela di gran lunga esorbitante l'ordinaria diligenza, giungendo alla seguente conclusione ... : "Alla luce di tali principi, deve pertanto escludersi l'applicabilità della specie del comma 2 dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione dell'entità del risarcimento liquidato all'appellante">>, e condiviso viceversa la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine all'applicabilità nella specie dell'art. 1225 c.c., con conseguente conferma della riduzione operata nella sentenza di 1° grado, ha invero <<errato nel confermare la medesima diminuzione, pur avendone esplicitamente fatto venire meno uno dei due

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

presupposti>>. Laddove <<il primo giudice aveva chiaramente correlato il dimezzamento del risarcimento all'applicazione congiunta degli artt. 1225 e 1227 c.c.>>, la corte di merito, pur avendo <<eliminato uno dei due elementi>>, ha del tutto omesso <<la valutazione dell'incidenza che il venire meno del concorso di colpa deve necessariamente avere rispetto alla riduzione del 50% effettuata dal primo Giudice>>.

Con il 4° motivo denuncia violazione degli artt. 2687, c.c., 115 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole dell'erronea valutazione del danno da <<fermo impianto>>.

Lamenta che la corte di merito ha <<determinato il danno in misura inferiore al richiesto perché ha tenuto esclusivamente conto dell'incidenza della perdita del clinker perduto a Ternate sulla produzione e la vendita del cemento di Morano Po>>.

Con il 1° motivo la ricorrente in via incidentale tardiva società Generali Italia s.p.a. denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 31, 100, 106, 269, 323, 333 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia <<dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'appello di Generali Italia, con cui ... aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda principale di Holcim ... anche in relazione alla richiesta di risarcimento di presunti danni indiretti e/o da mancato guadagno assolutamente non provati, sul presupposto che la censura si riferirebbe alla sola statuizione sulla liquidazione del danno e che, non essendo stata la stessa impugnata dalla ditta assicurata, la Compagnia non avrebbe potuto appellare autonomamente>>, laddove <<la doglianza disattesa dalla Corte di merito fondava sul rilievo che, avendo Holcim richiesto –per il fermo della girante nell'impianto di Ternate- il risarcimento di un lucro cessante asseritamente subito nel diverso stabilimento di Morano senza fornire la benché minima prova dell'effettivo verificarsi di tale danno, la contestazione involgeva le statuizioni della sentenza attinenti alla *“esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale”* incidenti in via riflessa sul rapporto di garanzia, e non certo in una mera censura riferita al solo punto della liquidazione del danno, come si legge nella sentenza impugnata>>.

Lamenta che <<erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità del gravame di Generali, sol perché l'assicurata Boldrocchi (evidentemente forte della manleva prestata dal suo assicuratore) non ha ritenuto di dover anch'essa impugnare sul punto la decisione del tribunale, atteso che, involgendo l'impugnativa il totale disconoscimento della richiamata pretesa attorea, la contestazione riguardava il rapporto principale, ed il terzo chiamato era incontestabilmente legittimato ad impugnare la decisione, stante l'obiettiva incidenza sul rapporto di garanzia>>.

Con il 2° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 31, 100, 106, 269, 323, 333 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che <<l'appello promosso dalla Spa Generali non verte sulla mera liquidazione del danno ma è incentrato sulla negazione del diritto al risarcimento dei danni indiretti>>.

Lamenta che <<con l'atto d'appello la Compagnia ha contestato l'esistenza e/o la validità della domanda della Holcim e non aspetti secondari e/o diversi dell'obbligazione (rapporto) principale quale l'ammontare del danno>>.

I motivi dei ricorsi -principale ed incidentale-, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito rispettivamente indicati.

Le doglianze delle ricorrenti, in via principale ed incidentale, vanno rispettivamente accolte limitatamente all'incidenza sul criterio del concorso di colpa ex art. 1227, 2° co., c.c.

Emerge dall'impugnata sentenza come, argomentando dal rilievo che <<nella specie non si vede quali accorgimenti organizzativi l'appellante avrebbe dovuto adottare per evitare situazioni di fermo dell'impianto, e quindi della produzione, se non la predisposizione di un secondo impianto ovvero, come ritenuto dal primo giudice, la dotazione di una linea di emergenza in grado di evitare l'interruzione totale dell'attività anche in caso di fermo dell'impianto principale, e ciò in quanto la norma in parola è costantemente interpretata nel senso che l'ordinaria diligenza richiesta al creditore dall'art.

1227, co. 2 c.c., non può consistere nel richiedere attività personali disagevoli o impicanti rilevanti spese straordinarie>>, diversamente dal giudice di prime cure la corte di merito ha nell'impugnata sentenza escluso invero <<l'applicabilità nella specie del comma 2 dell'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del entità [*recte*, dell'entità] del risarcimento liquidato all'appellante>>.

Ha viceversa confermato l'<<applicabilità nella specie dell'art. 1225 c.c., il quale, in materia di responsabilità contrattuale "limita il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui [è] sorta l'obbligazione">>.

Orbene, come lamentato dagli odierni ricorrenti, della ritenuta esclusione della ricorrenza nel caso dell'ipotesi del danno evitabile ex art. 1227, 2° co., c.c. la corte di merito non ha tenuto in effetti conto in sede di determinazione (in aumento) del *quantum* dovuto a titolo di risarcimento del danno in favore dell'odierna ricorrente in via principale, avendo invero confermato l'ammontare degli importi liquidati per sorte capitale dal giudice di prime cure, e in particolare la riduzione del 50% del danno da lucro cessante (o fermo impianto) da quest'ultimo operata in considerazione dell'operare anche dell'ulteriore e diverso criterio della prevedibilità del danno ex art. 1225 c.c.

Con particolare riferimento al ricorso incidentale, va d'altro canto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare allorquando lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva il chiamato in garanzia impropria abbia contestato (pure) il titolo dell'obbligazione principale, quale antifatto e presupposto della garanzia azionata, ricorre invero una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause (che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione), e il chiamato in garanzia può impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all'esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale (v. Cass., 30/9/2014, n. 20552; Cass., 16/5/2013, n. 11698, ove si è precisato che solo gli <<aspetti ulteriori e diversi relativi allo stesso rapporto principale -rispetto ai quali il vincolo di subordinazione della causa accessoria non determina l'interdipendenza tra le due cause->> possono invero <<formare oggetto ... di impugnazione adesiva dipendente>>), sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul

rapporto di garanzia (v. Cass., 13/3/2012, n. 3969. Cfr. anche Cass., 3/12/2015, n. 24640).

Orbene la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Avendo la società Generali Italia s.p.a. (all'epoca appellante in via incidentale ed odierna ricorrente in via incidentale) censurato la sentenza del giudice di prime cure per aver ravvisato il danno da lucro cessante da fermo della girante nell'impianto di Ternate pur in asserito difetto di prova in ordine alle <<ripercussioni sulla produzione e sulle vendite di cemento nello stabilimento di Morano>> [per non avere controparte <<provveduto a fornire neppure al CTU la documentazione richiestale per documentare e riscontrare l'effettivo verificarsi del danno in esame (pag. 18 appello Generali)]>>, e pertanto la *sussistenza* stessa del danno in questione lamentato da controparte e non già la relativa mera *liquidazione*, emerge evidente l'erroneità dell'impugnata sentenza là dove risulta affermata l'inammissibilità del <<secondo motivo, con il quale la compagnia lamenta il, sia pure parziale, accoglimento da parte del Tribunale della pretesa risarcitoria formulata dall'appellante a titolo di lucro cessante>> in ragione del ravvisato riferimento della censura <<alla sola statuizione di liquidazione del danno che non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'appellata Boldrocchi, la quale si è limitata ad insistere per la reiezione dell'appello proposto da Holcim>>.

Come correttamente sostenuto dall'odierna ricorrente in via incidentale, non vertendo invero <<l'appello promosso dalla Spa Generali ... sulla mera *liquidazione* del danno>> ma essendo esso <<incentrato sulla *negazione* del *diritto* al risarcimento dei danni indiretti>>, la contestazione mossa in sede di gravame atteneva invero propriamente all'<<*esistenza e/o validità*>> della <<domanda della Holcim>>, e non già a meri <<*aspetti secondari e/o diversi* dell'obbligazione (rapporto) principale quale l'*ammontare* del danno>>.

Attesa la fondatezza di entrambi i ricorsi nei sensi fatti sopra palesi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di

Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. i ricorsi ai sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Roma, 7/12/2018